

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2018 N. 30**Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2019**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1***(Disposizioni finanziarie)***

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2019-2021, per l'anno 2019 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito, nonché alla crescita e agli investimenti.
2. Per il triennio 2019-2021 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di seguito riportate con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni:

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	TITOLO
L.R.	21	28/08/1986	Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione
L.R.	27	11/06/1993	Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione
L.R.	12	21/03/1994	Disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei Comuni
L.R.	29	01/07/1994	Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio
L.R.	36	06/12/1999	Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico
L.R.	8	09/02/2000	Disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale
L.R.	9	17/02/2000	Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio
L.R.	36	04/08/2000	Norme in materia di associazioni allevatori
L.R.	42	30/11/2001	Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente

L.R.	29	10/07/2002	Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi
L.R.	3	02/01/2003	Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato
L.R.	3	11/03/2004	Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria
L.R.	5	29/03/2004	Disposizioni regionali in attuazione del d.l. 30/9/2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla L. 24/11/2003 n. 326 e modificato dalla L. 24/12/2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio)
L.R.	9	16/04/2004	Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana
L.R.	19	04/11/2004	Norme per l'edilizia scolastica
L.R.	22	29/11/2004	Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo agricolo
L.R.	28	24/12/2004	Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza
L.R.	29	24/12/2004	Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati
L.R.	6	22/02/2005	Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali
L.R.	10	03/05/2006	Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale
L.R.	11	11/05/2006	Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile
L.R.	12	24/05/2006	Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari
L.R.	15	08/06/2006	Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione
L.R.	28	04/10/2006	Organizzazione turistica regionale
L.R.	33	31/10/2006	Testo unico in materia di cultura
L.R.	34	31/10/2006	Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo
L.R.	1	02/01/2007	Testo unico in materia di commercio
L.R.	12	21/03/2007	Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza
L.R.	25	04/07/2007	Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea
L.R.	28	13/08/2007	Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri
L.R.	31	13/08/2007	Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni
L.R.	32	13/08/2007	Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria
L.R.	3	11/03/2008	Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali
L.R.	7	03/04/2008	Norme sul sistema statistico regionale
L.R.	30	01/08/2008	Norme regionali per la promozione del lavoro
L.R.	31	01/08/2008	Disciplina in materia di polizia locale
L.R.	6	09/04/2009	Promozione delle politiche per i minori e i giovani
L.R.	10	09/04/2009	Norme in materia di bonifiche di siti contaminati
L.R.	18	11/05/2009	Sistema educativo di istruzione, formazione e orientamento
L.R.	24	16/06/2009	Rete di fruizione escursionistica della Liguria

L.R.	40	07/10/2009	Testo unico della normativa in materia di sport
L.R.	50	10/11/2009	Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura
L.R.	6	05/03/2012	Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti
L.R.	16	13/06/2013	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale).
L.R.	33	07/11/2013	Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale
L.R.	43	24/12/2013	Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e del Lavoro (AR-SEL Liguria)
L.R.	34	27/12/2016	Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017
L.R.	30	28/12/2017	Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018
L.R.	19	12/04/2018	Norme per la prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap
L.R.	20	29/11/2018	Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)
L.R.	24	29/11/2018	Istituzione dell'Albo regionale dei comuni aderenti al "Baratto amministrativo"

Articolo 2

(Disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza per l'anno 2019 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.
3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
 - a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;
 - b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
 - d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;
 - e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall'articolo 56 bis del decreto - legge 21 giugno

2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.
5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
6. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2019, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di Protezione civile e servizi ed enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall'acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.
9. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2019, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi, a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e a quella sostenuta con i fondi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.
12. Il complesso della spesa per trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2019, non può essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Le trasferte di personale regionale all'estero devono essere autorizzate con nota del Segretario generale.
13. Il limite di spesa di cui al comma 12 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, per la partecipazione della Regione o degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall'Unione europea.
14. La disposizione di cui al comma 12 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato e alle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014.

15. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.
16. Ai fini della riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di videoconferenza onde consentire la partecipazione a distanza.
17. La disposizione di cui al comma 16 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato per quanto compatibile.
18. La Regione, gli enti appartenenti al settore regionale allargato e le società in house della Regione, per l'anno 2019, non effettuano spese per sponsorizzazioni.
19. La Giunta regionale, al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo degli spazi destinati ad ufficio, adotta, entro il 30 giugno 2019, un Piano di razionalizzazione dei medesimi che rapporti gli spazi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e delle risorse umane impiegate anche in relazione a quanto disposto dal comma 222-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)).
20. Ai fini dell'attuazione delle misure di contenimento di spesa di cui al presente articolo, gli enti appartenenti al settore regionale allargato costituiti successivamente al 2014 applicano le percentuali di riduzione ivi indicate facendo riferimento al complesso degli impegni di spesa assunti o al totale dei costi sostenuti per le relative finalità nell'ultimo esercizio utile.

Articolo 3

(Disposizioni di manutenzione a norme regionali comportanti riflessi finanziari)

1. Nella rubrica dell'articolo 33 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019".
2. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020".
3. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "2018 – 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019 – 2021" e le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2020-2021".
4. Al comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "2018 – 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019 – 2021" e le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2020 – 2021".
5. Al comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
6. Dopo l'articolo 66 bis della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 66 ter

(Sanzioni relative al codice identificativo turistico regionale)

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva di cui ai Titoli III, IV e V, nonché i locatori di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 27, in solido con i soggetti di cui agli articoli 4 bis, comma 3 e 53 bis, comma 3, che non indicano rispettivamente il CITR di cui all'articolo 4 bis e il CITRA di cui all'articolo 53 bis nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta effettuata direttamente o tramite intermediari con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.”.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 6, quantificate in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, sono allocate al Titolo 03 "Entrate extratributarie", tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del bilancio di previsione 2019-2021.
8. Dopo il comma 3 bis, dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
 - "3 ter. Una quota pari al 7,5 per cento dell'ammontare complessivo riscosso è destinata dalla Regione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995 così come modificata dall'articolo 1, comma 531, lettera a) l. 205/2017, a decorrere dall'anno di imposta 2019, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - 3 quater. La Giunta regionale stabilisce le modalità di ripartizione fra i comuni interessati della quota di gettito di cui al comma 3 ter, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita."
9. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "45 milioni di euro per il 2018 e 60 milioni di euro per il 2019" sono sostituite dalle seguenti: "35 milioni di euro per il 2018, 30 milioni di euro per il 2019, 45 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni di euro per il 2021.
10. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
 - "1 bis. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta, nei limiti delle risorse disponibili, misure di rimodulazione della quota aggiuntiva per prestazioni di diagnostica e specialistica di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, in 65 milioni di euro per l'anno 2020, in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 4 "Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per l'anno 2022 si provvede con legge di bilancio.

Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 27 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2018 N. 30

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 88 in data 13 novembre 2018;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 21 novembre 2018, dove ha acquisito il numero d'ordine 227;*
- c) *è stato assegnato alla Commissione consiliare I, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Regolamento interno, in data 21 novembre 2018;*
- d) *la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 12 dicembre 2018;*
- h) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2018;*
- i) *la legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2019.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO***Relazione di maggioranza (Consigliere Vaccarezza A.)***

La legge di stabilità della Regione Liguria dispone, anche per il 2019, in coerenza con le linee programmatiche della legge regionale sulla crescita, che le maggiori risorse derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio, siano prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, alla riduzione del debito, alla crescita ed agli investimenti.

Sono disposte le misure di contenimento della spesa di funzionamento propria e degli enti del sistema Regione con finalità di razionalizzazione e controllo della stessa, perseguendo un percorso virtuoso di auto-limitazione.

Negli ultimi anni infatti la necessità di una analisi puntuale dei meccanismi che incidono sull'andamento della spesa pubblica e l'esigenza di individuare interventi mirati al contenimento e alla sua progressiva riqualificazione, sono state più volte al centro dell'attenzione del legislatore regionale, divenendo uno dei temi della politica finanziaria e di bilancio dell'Ente.

Le attività di analisi e di revisione della spesa delineano una strategia di consolidamento delle scelte dell'amministrazione che vanno oltre il mero recepimento della normativa nazionale.

La Regione continua con queste previsioni normative, a contenere il complesso della spesa pubblica, in particolare di quella corrente, favorendo al contempo una maggiore qualità della stessa e una allocazione più efficiente delle risorse.

In particolare, le norme mirano al contenimento delle spese per consulenze e studi anche nell'ottica di una sempre maggiore professionalizzazione dei dipendenti; al contenimento della spesa per il servizio automo-

bilistico regionale, al contenimento della spesa per trasferte incentivando l'utilizzo, laddove possibile, dei sistemi di video conferenza.

Gli enti costituiti successivamente al 2014, adottano l'ultimo esercizio utile quale parametro di riferimento per il contenimento della spesa, non potendo fare riferimento ad esercizi precedenti alla loro costituzione. Inoltre viene disposto lo slittamento di un anno degli effetti previsti dall'articolo 33 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni. Con la legge finanziaria per il 2015 era stata prevista una "clausola di salvaguardia" che prevedeva l'incremento dell'addizionale regionale irpef, a decorrere dal 1 gennaio 2016, qualora le manovre finanziarie statali si fossero rivelate insostenibili e non fossero reperite altre risorse per farvi fronte. Allo stato attuale si è ritenuto di poter far slittare all'anno successivo tale clausola di salvaguardia.

Sono previsti sanzioni pecuniarie per il titolare di una struttura ricettiva, nonché per i locatori di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, in solido con i soggetti di cui all'articolo 4 bis, comma 3 ed articolo 53 bis comma 3, che non indichino correttamente il codice identificativo turistico regionale ed il codice turistico regionale degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, con qualsiasi mezzo utilizzato.

Vengono quantificate le entrate delle sanzioni per l'esercizio 2019; vengono, inoltre, definite le percentuali di gettito del tributo regionale da destinarsi ai comuni dove sono ubicate le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi ed infine vengono stabiliti i criteri generali per la determinazione della cifra da attribuire a ciascun comune.

Viene prevista infine una rimodulazione del piano di rientro sanitario che si è resa necessaria anche per far fronte agli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale del comparto sanità, oneri che restano a carico della Regione.

Il testo del disegno di legge composto da quattro articoli, è stato sottoposto al parere del CAL che si è espresso favorevolmente in data 6 dicembre 2018 ed è stato approvato dalla I Commissione, a maggioranza, con emendamenti, in data 12 dicembre 2018.

Auspicio che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

Relazione di minoranza (Consigliere Salvatore A.)

Il disegno di legge sulla "Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2019" oggi in discussione è la classica rappresentazione di qualcosa che non rispecchia del tutto la realtà dei fatti.

Dalla sintetica Relazione illustrativa alla "manovra finanziaria" emergerebbe infatti un quadro apparentemente positivo tanto della finanza regionale, quanto delle politiche pubbliche poste in essere dalla Giunta regionale.

Lei, Signor Presidente, in qualità di titolare della delega al Bilancio, attribuisce una certa enfasi alle misure di contenimento della spesa di funzionamento della Regione e degli Enti (consulenze, rappresentanza, convegni, autovetture): posto che si tratta di disposizioni che noi condividiamo, esse sono presenti già nella finanziaria regionale dal 2006; motivo per cui abbiamo il ragionevole sospetto che tali disposizioni abbiano ormai esaurito il loro effetto di strumento per ridurre o contenere la spesa pubblica. E, a dire la verità, sebbene negli ultimi anni abbiamo osservato come vi sia stata una graduale erosione della spesa di questo Consiglio ed Assemblea legislativa, tuttavia crediamo che ancora non sia stato toccato lo "zoccolo duro" dei privilegi e degli sprechi che stanno in capo principalmente a questa Giunta.

Vogliamo ricordare che, se quest'anno è stato finalmente fatto qualcosa di concreto per colpire i privilegi della "casta", è stato grazie al M5S che ha negoziato per oltre un anno con tutte le forze politiche fino ad arrivare ad un testo condiviso per la riduzione dei costi della politica.

Entrando nel vivo del provvedimento, la Legge di Stabilità dispone che le maggiori risorse derivanti dalle misure contenute dalla presente legge e dalla gestione del bilancio siano prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, a ridurre il debito, nonché a promuovere la crescita e agli investimenti.

Ora, in tutto ciò, troviamo un'incongruenza di intenti. Come è possibile infatti ottenere una riduzione del debito e allo stesso tempo mirare agli investimenti se questa Giunta ha spesso fatto ricorso a mutui per la copertura finanziaria di molti investimenti? Questa tendenza parrebbe ben lontana dall'azzerarsi: si se-

gnalano infatti 1,5 milioni per i lavori previsti al parco di Nervi e, ancora, 2,7 milioni per gli interventi di riqualificazione del porticciolo di Nervi, tutti interventi che prevedono il ricorso al debito.

Un elemento contenuto nel D.D.L. 227 è l'ormai consueto slittamento di un anno dell'entrata in vigore della cd. "clausola di salvaguardia" che comporterebbe un aumento dell'addizionale IRPEF. Una spada di Damocle che pende sulle teste dei cittadini liguri ormai dal lontano gennaio 2016 e di cui la Giunta si servirebbe in caso di manovre finanziarie statali insostenibili e insufficienti.

Emerge dunque forte e chiara la valenza esclusivamente propagandistica delle Sue affermazioni, che spesso vengono poi smentite in sede di rendiconto estivo. Infatti, se non ci sono esigenze di cassa impellenti per quale motivo è stato chiesto al Governo la possibilità, in deroga alla normativa, di non rinunciare all'aumento di 5 cent/litro dell'accisa sulla benzina per motivi di cassa, mentre quando si parla di clausola di salvaguardia si dice che non vi sia l'urgenza finanziaria di applicarla? In altre parole, da una parte si scrive, in sede di bilancio, che non si vuole gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini liguri (e mi riferisco al D.D.L. 227 oggi in votazione), e dall'altra si vorrebbero mantenere, ai più alti livelli possibili, quelle tasse sui carburanti che vanno a colpire tutti indistintamente e silenziosamente.

Cari colleghi, ci troviamo ancora una volta a votare un Disegno di Legge in materia di bilancio che vuole essere una vetrina per la propaganda politica di Giovanni Toti e non quel documento essenziale alla programmazione finanziaria di una Regione che, oggi più che mai, ha bisogno di un occhio di riguardo in relazione a una materia contabile e finanziaria che presenta un disavanzo amministrativo ancora molto cospicuo per l'anno 2018. A questo proposito, e a riprova dell'incoerenza della politica economica di questa Giunta, si osserva come il tanto encomiato risultato positivo del 2017, che segnava una riduzione di circa 60 mln sul disavanzo (allontanando così le finanze liguri dalla pericolosa cifra di quasi 300 mln di quello del 2016) sia stato inutile, visto che per il 2018 si prevede già un disavanzo amministrativo preventivato – e sempre in aumento - che sfiora nuovamente la soglia dei 250 milioni.

Per le relazioni di minoranza dei Consiglieri Rossetti e Salvatore si veda il testo già pubblicato a corredo della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 31.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli – Settore Bilancio e Ragioneria.